



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 11/06/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 2 febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 22 dicembre 2025), il ricorrente, titolare di una polizza R.C. Auto, comprensiva della garanzia accessoria "infortuni del conducente", rappresenta che il 16 maggio 2024 la convivente *more uxorio* subiva un infortunio nell'utilizzo del veicolo assicurato, dal quale derivava la di lei morte.

Di talché, il ricorrente, denunciato il sinistro, si determinava a richiedere la liquidazione dell'indennizzo previsto per il caso di morte del conducente, ritenendo di averne diritto in quanto "Assicurato". In particolare, il ricorrente domandava la prestazione assicurativa ai sensi dell'art. 4.1.1 delle condizioni di assicurazione che prevede l'obbligo dell'impresa di "indennizzare l'Assicurato per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato".



L'impresa, secondo quanto riportato dal ricorrente, in seguito ad un'istruttoria protrattasi per oltre un anno, contrassegnata da reiterate richieste documentali e solleciti privi di riscontro, opponeva, in data 28 novembre 2025, un diniego. Quest'ultimo veniva giustificato, in forza dell'art. 4.5 delle condizioni di assicurazione, secondo cui l'indennizzo è corrisposto agli eredi dell'assicurato, sull'assunto che il convivente *more uxorio* non è "erede" ai sensi di legge.

Seguiva un reclamo del ricorrente, presentato il 22 dicembre 2025, al quale il 30 gennaio 2026 l'impresa rispondeva confermando la propria posizione.

Costituiscono, quindi, motivo di doglianza il diniego di indennizzo e la gestione del sinistro. In tal senso, il ricorrente, giusta la natura del diniego, giudica la predetta istruttoria – lunga e frammentata – meramente dilatoria e non conforme al dovere di correttezza e buona fede. Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'indennizzo, con condanna alla sua liquidazione per un importo pari ad euro 10.000,00. Altresì, domanda l'accertamento della scorrettezza della condotta contrattuale dell'impresa e la condanna di questa al pagamento delle spese della procedura.

L'impresa, regolarmente costituita, conferma i fatti rappresentati dall'esponente. Quanto alla gestione del sinistro, l'odierna convenuta afferma di essersi attivata, dal maggio 2024 al novembre 2025, per acquisire la documentazione necessaria a verificare se il ricorrente potesse essere qualificato come erede della vittima, al fine di liquidare l'indennizzo richiesto.

Dunque, rappresenta che dalle verifiche svolte non emergevano elementi idonei a ritenere il ricorrente titolare dell'indennizzo spettante agli eredi della conducente deceduta.

Sotto questo profilo, la resistente contesta, "per tuziorismo difensivo", l'allegazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato convivente *more uxorio* della conducente deceduta.

Da ultimo, evidenzia che lo stesso ricorrente avrebbe dichiarato di non essere erede della stessa e di non richiedere l'indennizzo in tale qualità, bensì quale assicurato e contraente della polizza.

In ordine al diniego di indennizzo, l'impresa conferma che la garanzia "infortuni del conducente", accessoria a quella per la R.C. Auto, è diretta ad offrire copertura avverso il sinistro in cui potrebbe restare coinvolto il conducente, non indennizzabile per effetto della polizza R.C. Auto in quanto dallo stesso cagionato. Il soggetto "Assicurato", in forza di questa garanzia, è, pertanto, la persona che conduce il veicolo al momento del sinistro.

Alla luce di quanto eccepito e controdedotto, l'impresa chiede il rigetto del ricorso per infondatezza in diritto.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio ha ad oggetto la qualità di assicurato nella garanzia "infortuni del conducente". Segnatamente, il ricorrente e la resistente disquisiscono se essa debba essere riconosciuta in capo al contraente ovvero a chi si trovi alla guida del veicolo al momento del sinistro, *id est* il conducente.

In primo luogo, non si può non rilevare la natura accessoria della garanzia "infortuni del conducente", rispetto a quella contro la responsabilità civile automobilistica che è



obbligatoria *ex lege*. In particolare, questa garanzia nasce per offrire una copertura più estesa di quella assicurata dalla stipula di una polizza R.C. Auto, la quale, in ossequio all'art. 129 CAP e ai principi desumibili dalla Direttiva 2009/103/CE, non copre le lesioni fisiche subite dal conducente per mano propria.

Tanto premesso, nella polizza R.C. Auto il conducente viene risarcito per i danni subiti in occasione di un sinistro, di cui sia irresponsabile, in quanto egli è "l'assicurato" e a prescindere che sia anche il contraente della polizza.

Sul punto, e rispetto alla garanzia per la responsabilità civile, la giurisprudenza più recente ha sottolineato che quest'ultima "rientra nel ramo danni, e nell'assicurazione contro i danni l'assicurato" è il titolare dell'interesse esposto al rischio (art. 1904 cod. civ.). Ma il rischio di impoverirsi per dovere risarcire la vittima di un sinistro stradale grava in egual misura sul conducente (art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ.), sul proprietario, sull'usufruttuario, sull'acquirente con patto di riservato dominio (art. 2054, comma terzo, cod. civ.) e infine sull'utilizzatore *in leasing* (art. 91 C.d.S.). (...) E, poiché il contratto di assicurazione deve coprire necessariamente la responsabilità "di cui all'art. 2054 cod. civ." (così l'art. 122 CAP), deve concludersi che, in mancanza di norme che consentano patti in deroga (ad es. (...) la clausola c.d. "di guida esclusiva"), tutti i suddetti soggetti rientrano nella categoria degli "assicurati", alla sola condizione che abbiano guidato il veicolo col consenso del proprietario" (v. Cass. civ., sez. III, 22 febbraio 2024, n. 4756).

Pertanto, posto che la giurisprudenza ha chiarito che nell'ambito della garanzia per la R.C. Auto condizione per riconoscere la qualità di assicurato è porsi alla guida del veicolo con il consenso del proprietario, tale conclusione non può che essere estesa alle garanzie accessorie al medesimo contratto. Dunque, la sovrapposizione delle qualità di conducente ed assicurato è una conclusione obbligata e da fondare sull'art. 1882 cod. civ., in virtù del quale "l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro", e sull'assunto che l'assicurato è il soggetto sottoposto al rischio, corrispondente nel caso di specie a quello di subire infortuni durante la guida del veicolo.

Pertanto, nel contratto di assicurazione sottoscritto tra le parti oggetto del presente procedimento, assicurato è il soggetto esposto al rischio di subire un sinistro produttivo di conseguenze per lui pregiudizievoli. In tal senso, interesse dell'assicurato sarebbe proprio quello di vedersi ristorato del danno subito (ne consegue che non è possibile individuare un rischio a cui è esposto il contraente quando non è conducente del veicolo).

Inoltre, con specifico riguardo alla garanzia "infortuni del conducente", la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che questa "è diretta a tutelare un interesse economico del soggetto che al momento del sinistro riveste la qualità di conducente, chiunque esso sia", "essendo diretta a beneficiare chi tale qualità rivesta al momento dell'infortunio, tanto da essere considerato come assicurato", trattandosi, invero, di "una vera e propria assicurazione per conto altrui (in tal senso Cass. Civ. n. 13329/2004) in cui il diritto al pagamento dell'indennizzo, al verificarsi del rischio assicurato, può essere fatta valere direttamente nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ., da colui il quale era conducente al momento del sinistro" (Trib. Taranto, 19 ottobre 2017, n. 2673).



Si chiarisce allora come la funzione della polizza accessoria contro gli “infortuni del conducente” sia “proprio quella di colmare pattiziamente questo vuoto di tutela (che la legge ragionevolmente consente), andando a prevedere un indennizzo economico in favore dell’unico soggetto (per l’appunto, il conducente) i cui danni alla persona non sono indennizzati dalla assicurazione obbligatoria stipulata in riferimento al veicolo responsabile del sinistro” (così Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2016, n. 19431).

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene che debbano essere respinte le doglianze del ricorrente; quest’ultimo non ha subito alcun danno a seguito del sinistro, né può avanzare alcuna autonoma pretesa nei confronti dell’impresa.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA